

DIRITTO COMMERCIALE

INTRODUZIONE (leggere)

- Norme contenute nel *libro 5* ('Il lavoro') del *codice civile* (cc) e in altre leggi speciali. ex leggi antitrust → vigilano sulla concorrenza (prezzi/qualità) tra le imprese e sull'abuso di posizione dominante.
- Altri paesi : esiste un *codice di commercio*, separato dal cc, che disciplina i rapporti tra imprenditori e tra imprend. e consumatori ⇒ discipline diverse a seconda del sogg. che compie l'atto.
- Italia : 1882 discipline divise e nel 1942 unificato, c'è stata la commercializzazione del cc ⇒ esiste un unico contratto di vendita, cioè quello prima previsto dal codice di commercio. E' un metodo semplificato.
- In passato esisteva la categoria delle norme private, cioè alcune categorie di sogg che potevano darsi delle regole da se. Per praticare una certa attività artigianale era necessaria l'iscrizione alla categoria e l'accettazione di tali regole (corporazioni). Queste regole sono poi esplose nella codificazione e sono la base del diritto commerciale.
- Dopo 1942 con la scoperta del Nuovo Mondo sono necessari nuovi capitali e investimenti, aumenta così il rischio. Nel 600' in Olanda viene inventata la società di capitali o per azioni (Compagnia Olandese delle Indie Orientali), la quale divide il concetto di persona giuridica e di persona fisica in modo tale da ripartire il rischio : ciascuno rischia il proprio patrimonio, non vincolando anche gli altri soci. Viene riconosciuta la titolarità giuridica della società, ma rischio e responsabilità vengono divisi tra i soci (persone fisiche).

IMPRENDITORE : soggetto che svolge attività d'impresa.

ART 2082 Stauto generale dell'imprenditore : 'chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione/scambio di beni/servizi.'

⇒ Requisiti giuridici necessari/sufficienti per rientrare nella categoria di imprend. e nella disciplina :

- 1) 'professionalmente' → **professionalità** : ripetitività dell'attività economica, esercizio abituale e non occasionale. NB non deve per forza essere l'unica occupazione dell'imprend. o essere la preponderante.
- 2) 'attività economica' → **economicità** (modalità svolgimento) : *Attività economica*, cioè l'attività produttiva deve essere svolta secondo metodo economico, quindi si può parlare di impresa solo se essa viene svolta in modo tale da coprire i costi con i ricavi, cioè se si cerca di raggiungere almeno il pareggio (pareggio o utile, no gratuito), si parlerebbe se no di servizio → oggettiva economicità di gestione. NB non è necessario quindi lo scopo di lucro. Non si tiene conto del contenuto dell'atto compiuto dall'imprenditore, ma della *modalità dello svolgimento*. NB Esistono società di capitali che istituzionalmente non possono distribuire utile tra i soci, cioè le società cooperative che non hanno scopo di lucro, ma mutualistico : cercano di far avere beni/servizi ai soci a condizioni migliori di quelle offerte dal mercato.
- 3) 'attività organizzata' → **organizzazione** (modalità svolgimento) : l'impresa è un'organizzazione *di persone* (imprenditore a capo, ha supremazia gerarchica, da cui dipendono i collaboratori) e *di mezzi*, cioè l'azienda è complesso di beni organizzati dall'imprend. per l'esercizio dell'attività d'impresa.

NB l'evoluzione tecnologica ha aperto la possibilità di fare da soli attività che prima richiedevano un gruppo di persone → problema dell' autorganizzazione , cioè mancanza rapporto fra elementi organizzati, utilizzati ne lavoro altrui ne capitali :

- di persone è valida l'autorganizzazione, dato che è imprenditore anche chi organizza l'attività d'impresa prevalentemente col proprio lavoro (ART 2083 nozione di piccolo imprenditore)

Campobasso tesi opposta necessario un minimo di organizz lavoro altrui e capitale, in mancanza si avrà semplice lavoro autonomo, non imprenditoriale ex idraulico.

[??? • **di mezzi**: es sogg che può svolgere l'attività anche da casa con tecnologia e non ha ufficio se sì → autorganizzazione se no → no imprenditore

altra interpretazione: organizzata non definisce l'imprenditore ma per definire la sua dimensione (NB dimensione trattata nell'ART 2083) ???]

4) produzione o scambio di beni e servizi' → specifico scopo. Deve trattarsi di un'**attività produttiva**, è irrilevante se si qualifica contemporaneamente anche come attività di godimento o amministrazione del proprio patrimonio. NB Non è però impresa l'attività di *mero godimento*, cioè l'attività che non dà luogo alla produzione di nuovi beni/servizi (ex proprietario immobili li da in locazione senza dare alcun ulteriore servizio). Sono imprese le società di investimento e le cosiddette holdings (società che hanno per ogg l'acquisto e la gestione di partecipazioni di controllo in altre società).

Non è una nozione unitaria, ma esistono altre nozioni più specifiche di sottocategorie di imprenditori che hanno ≠ discipline e comportano ≠ regole per quanto riguarda : essere assoggettati a fallimento, iscrizione al registro delle imprese (in alcuni casi pubblicità dichiarativa) e tenere il registro contabile.

☞ Requisiti non espressi esplicitamente nell'ART 2082, ma che implicitamente dovrebbero essere presenti :

■ **Liceità dell'attività** → a) attività immorale, cioè illecito l'oggetto dell'attività (ex droga) : viene negata l'esistenza dell'impresa. b) attività illegale, cioè non svolta nel pieno rispetto delle disposizioni di legge (ex no autorizzazioni) : si acquisisce la qualifica di imprenditore (per tutelare terzi), ma esiste un principio più a monte nel cc secondo cui da un'attività illecita non può derivare nessun beneficio, quindi si acquisiscono tutti gli effetti (si è soggetti a fallimento), ma non vantaggi e diritti.

■ **Destinazione dell'attività** → la produzione o scambio dei beni e servizi viene destinata tendenzialmente al mercato in quanto la società deve svolgere un'attività economica. Il mercato può essere quello del consumatore finale o un mercato più ristretto (ex quello di altri produttori in caso di vendita di semiprodotti). Ha un ruolo significativo la concezione economica dell'imprend come sogg che svolge funzione intermediaria fra proprietari dei fattori produttivi e consumatori, funzione che mancherebbe se il sogg svolgesse l'attività senza contatto con terzi.

□ **Professioni intellettuali** → coloro che svolgono un'attività intellettuale (no produz bene, ma prestaz servizi intellettuali). Non sono imprenditori, ma hanno una diversa disciplina. Questo non perchè non rispettano i requisiti richiesti dall'ART 2082, ma è una distinzione dichiarata espressamente per mera scelta del legislatore. ⇒ non sono sogg a fallimento, non devono tenere scritture contabili.

• ART 2238 Solo se l'attività viene svolta sotto un'altra forma può assumere carattere di impresa. Oppure possono essere considerati imprend nel caso in cui l'attività sia esplicata in un'altra attività qualificabile come impresa (ex medico che gestisce una clinica privata).

• ART 2229 Regolamentazione di accesso alla professione e al suo esercizio : sono professioni protette o riservate, cioè è necessaria l'appartenza ad un albo/registro (tutela professionista e infonde aggiornamenti professionali) NB ci sono anche quelle non protette.

• ART 2233 NB imprend obbligaz di risultato ≠ obbligazione di mezzi : il compenso in ogni caso (anche se prestaz è andata male) deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Oggi si tende a considerare impresa e professioni intellettuali sempre più simili. In alcuni casi questa assimilazione è stata compiuta : ex la disciplina della concorrenza è stata estesa ai professionisti.

□ CATEGORIE DI IMPRENDITORE

Criteri di differenziazione :

1) **OGGETTO DELL'IMPRESA** imprenditore agricolo VS imprenditore commerciale

👉 **Imprenditore agricolo**

E' esonerato dal rischio di fallimento, non ha l'obbligo di tenere le scritture contabili ed è esonerato da altre procedure concorsuali dell'imprenditore commerciale (eccetto procedura di ristrutturazione dei debiti).

⇒ trattamento di favore, accentuato da agevolazioni e incentivi che mirano allo sviluppo di questo settore fondamentale dell'economia.

La riforma del 2001 che riguarda l'ART 2135 ha ampliato la definizione di imprenditore agricolo ad altre attività che non hanno necessariamente più una modalità di produzione strettamente legata al terreno. L'utilizzo di questi elementi non è una caratteristica necessaria, ma eventuale. E' imprenditore quindi chi svolge :

- a) **attività agricole essenziali** (silvicoltura, allevamento animali, coltivazione di fondo). Si intende quindi "ogni attività volta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo stesso, di carattere vegetale o animale che possono utilizzare il fondo, bosco, acque salmastre/marine".
 - b) **attività agricole per connessione** :
 - attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla conservazione/manipolazione/trasformazione/commercializzazione che abbiano come oggi prodotti ottenuti prevalentemente attraverso un'attività agricola essenziale.
 - attività dirette alla fornitura di beni/servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature risorse dell'azienda agricola normalmente impiegate nell'attività agricola (ex agriturismo).
- ⇒ l'attività connessa non deve prevalere per rilievo economico sull'attività agricola essenziale.

👉 **Imprenditore commerciale**

ART 2195 sono tutti coloro che svolgono un'attività in ambito industriale, commerciale, bancario-assicurativo a altre attività ausiliarie (⇒ tutti eccetto imprenditori agricoli). — vedi dopo pag 6

2) **DIMENSIONE** : piccolo imprenditore VS imprenditore medio-grande.

👉 **PICCOLO IMPRENDITORE** :

NB criteri legge fallimentare *quantitativi* ≠ codice civile *qualitativi* ⇒ difficili da conciliare.

- **Codice civile ART 2083** → coltivatore diretto del fondo, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia (microorganizzazione) ⇒ prevalenza sul lavoro altrui e sul capitale. E' esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, dal fallimento (ART 2221) e l'iscrizione nel registro delle imprese ha funzione notizia, non dichiarativa.

- **Legge fallimentare ART 1** → creava una duplice def di piccolo imprenditore perchè non si conciliava con il cc. Sono esonerati dal fallimento i piccoli imprenditori al di sotto di questi limiti :

- PRIMA → a) in sede di accertamento dell'imposta di ricchezza mobile reddito < minimo
b) investimento capitale < 900.00 lire
c) mai le società commerciali.

Abolita imposta ricchezza mobile ⇒ 1° limite decade (abrogazione). In seguito anche 2° (mai revisionato : per conversione lire-euro e non sensato).

DOPO → 2007 riforma legge fallimentare ART 1 sono esonerati coloro (non più citati piccoli imprenditori) che stanno al di sotto di questi limiti (⇒ risolto problema conciliazione delle 2 definizioni) :

- a) Attivo stato patrimoniale degli ultimi tre es precedenti < 300.000
- b) Debiti al momento dall'apertura della procedura < 500.000
- c) Ricavi lordi annui < 200.000

NB Non c'è totale coincidenza tra cc e legge per quanto riguarda l'esonero, ma questo viene risolto sotto il punto di vista pratico : qualifica picc imprend non è precisa, il criterio qualitativo è anche soggettivo quindi si coordinano le fonti normative .

☞ **Artigiano** → Per essere artigiani e esonerati dal fallimento, prima (legge 1956) bastava non sup limiti imposti (sui dipendenti) , questa legge sostituiva a tutti gli effetti il cc. Questa legge venne sostituita dalla legge quadro dell'artigiano del 1985 che amplia notevolmente la categoria. Questa legge, al contrario della precedente non ha più valore generale, ma ha lo scopo di dare delle direttive alle regioni nell'assegnazione di agevolazioni a favore dell'artigianato, quindi pone delle barriere per l'accesso ai supporti dati a questa categoria di attività che rischia di essere tralasciata. I requisiti da rispettare differiscono dal tipo di attività. E' facile che un sogg definibile artigiano per la legge quadro indichi anche un piccolo imprenditore descritto dall'ART 2083.

NB Non è automatico, l'artigiano è sogg a fallimento a meno che non integri i requisiti richiesti dall'ART 2083.

☞ **Società** → il cc non parla di una forma di piccolo imprenditore che esercita sotto forma di società, anzi la legge fallimentare la escludeva esplicitamente (vedi prima < non sono mai imprend le società commerciali). Oggi non c'è più questa preclusione, anche l'attività esercitata sotto forma di società può essere considerata piccolo imprenditore se rispetta i requisiti dell'ART 2083. Dal punto di vista pratico, però è difficile che questo accada.

☞ **Impresa familiare** → spesso fatta coincidere con la piccola impresa, in realtà sono due cose molto diverse. Viene disciplinata nell' ART 230-bis (tutt'altra parte rispetto al picc imprend) → 'attività in cui presta aiuto il coniuge, parenti entro il 3° grado (nipoti) o gli affini entro il 2° grado (cognati)' = *famiglia nucleare*. L'impresa familiare è una riforma del diritto di famiglia introdotta intorno agli anni 70', non per classificare una tipologia di attività d'impresa, ma perchè iniziavano a formarsi nuclei lavorativi formati da un titolare aiutato da familiari, i quali non erano dipendenti e quindi non possedevano diritti fondamentali . E' stato necessario creare questa figura di impresa per tutelare e attribuire ai membri della famiglia nucleare che lavorino in modo continuato alcuni diritti patrimoniali e amministrativi :

- a) *diritto al mantenimento*
- b) *diritto alla divisione dell'utile* → il sogg non ha uno stipendio fisso, ma partecipa alla divisione degli utili in proporzione alla quantità e qualità di lavoro prestato nell'impresa o nella famiglia.
- c) *diritto sui beni acquistati con gli utili* .
- d) *diritto di prelazione* → i familiari , a parità di condizioni, devono essere preferiti a terzi nella cessione d'azienda o di divisione ereditaria.

Sul piano amministr. le decisioni in merito alla *gestione di carattere straordinario* dell'impresa devono essere prese con la partecipazione dei familiari (a maggioranza). Il trasferimento della partecipazione è possibile solo con il consenso unanime dei familiari. Inoltre in caso di cessazione della prestaz. di lavoro (ex figlio si sposa, va a vivere altrove) si ha dir ad una sorta di liquidazione. Questo tipo di attività non è collettiva, ma resta un'*impresa individuale* in quanto il titolare è uno solo. Quindi solo il titolare è responsabile verso terzi delle azioni compiute : in caso di insolvenza solo il titolare risponde, non anche i familiari. NB (2016) Questo regime si applica anche al convivente di fatto che presti il proprio lavoro in modo continuativo

NB Non è automatico che l'impresa familiare sia una piccola impresa, a meno che non integri i requisiti richiesti dall' ART 2083.

3) **NATURA DEL SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'**

- a) Impresa *collettiva* (società) vs *individuale*
- b) Impresa *privata* vs *pubblica* → (lo farà dopo)

□ **IMPUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI IMPRENDITORE** si pone il problema di individuare in modo preciso a chi e con quali criteri attribuire il titolo di imprenditore, cioè il soggetto cui è applicabile la disciplina dell'attività d'impresa (ART 2082).

1) Esercizio *indiretto* dell'attività d'impresa : **imprenditore occulto**.

Fenomeno in cui è presente un sogg che all'esterno appare come imprenditore (*imprenditore palese*), ma che in realtà è solo il prestanome di un altro sogg che 'sta dietro le quinte', il reale imprenditore (*imprenditore occulto*). Il primo compie in proprio nome i singoli atti di impresa, il secondo da i mezzi finanziari necessari, dirige di fatto l'impresa pur non manifestandosi come imprenditore di fronte a terzi.

Questo modo di operare crea problemi quando gli affari vanno male e l'imprenditore palese, come spesso accade, non può pagare l'insolvenza verso i creditori perchè nullatenente o con patrimonio irrisorio. I creditori possono rifarsi e contare solo su quest'ultimo e non anche sul patrimonio dell'imprend. occulto (sarebbero meglio tutelati se li avessero a disposizione entrambi). I creditori potranno provocare il fallimento del prestanome, ma il rischio di fallimento, dato il suo patrimonio irrisorio, viene trasferito ai creditori.

NB ART 147 legge fallimentare (tesi sostanzialistica) → **socio occulto** in caso di responsabilità illimitata (società di persone) :

- comma 4 : soci formali solo A e B, ma risulta l'esistenza di altri soci non ufficiali, il tribunale su istanza del curatore, di un creditore e di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.
- comma 5: impresa formalmente individuale, in realtà società di fatto → falliscono anche altri soci.

MA socio occulto ≠ imprenditore occulto → l'imprenditore occulto non rischia il fallimento, in quanto formalmente non è socio del prestanome (usa solo il suo lavoro) ⇒ hanno un patto segreto e non esiste nessun rapporto societario ⇒ l'imprenditore palese non diffonde il nome dell'imprenditore occulto, esso rimane segreto ⇒ i creditori sono convinti di trattare solo con il prestanome (è lui l'unica controparte giuridica), in quanto non c'è stata nessuna manifestazione esterna del fatto che il vero imprenditore sia un altro.

↳ non si può applicare l'ART 147 ⇒ l'imprenditore occulto non fallisce (tesi sostanziale).

Se si applicasse la tesi sostanzialistica :

- a) I creditori dell'imprenditore palese si avvantaggerebbero di un patrimonio su cui non facevano affidamento quando avevano dato credito a quest'ultimo.
- b) I crediti dell'imprenditore occulto vedrebbero concorrere sul patrimonio di quest'ultimo terzi soggetti di cui non conoscevano ne potevano conoscere l'esistenza ⇒ verrebbero penalizzati.

⇒ regola giurisprudenza risponde all'esigenza di un ordinato svolgimento dell'attività economica e quindi risulta meno ingiusta della tesi sostanziale.

2) Esercizio *diretto* dell'attività d'impresa : **rappresentanza**. vedi dopo pag 7

□ **MOMENTO D'INIZIO E DI FINE DELL'IMPRESA**

1) **INIZIO** vale il principio di effettività :

- per le *persone fisiche* (imprenditore) è il momento effettivo di inizio di svolgimento dell'attività d'impresa, quindi gli atti di gestione (non conta manifestare l'intenzione ex iscrizione nel registro delle imprese non è requisiti ne necessario, ne sufficiente)
- per la *società* il momento di inizio effettivo d'esercizio corrisponde al momento della costituzione : non solo gli atti di gestione fanno acquisire la qualità di imprenditore, ma se numerosi e significativi, anche gli atti di organizzazione, cioè propedeutici allo svolgimento dell'attività (acquisto macchinari, assunzioni ecc) in quanto manifestano in modo chiaro un orientamento verso fini produttivi.

2) **FINE** ART 10 legge fallimentare → gli imprenditori individuali e collettivi (società) possono essere dichiarati falliti entro 1 anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (pubblicità dichiarativa).

- Per le *imprese collettive* (società) è sufficiente la cancellazione dal registro, anche se non sono stati pagati tutti i debiti. Quindi la conseguenza è che le società che non sono iscritte al registro delle imprese (non tutte hanno questo obbligo) potranno essere dichiarate fallite senza limiti di tempo finché sussistono debiti insoluti (non cesseranno mai d'esistere).
- Per gli *imprenditori e le società cancellate d'ufficio* non è sufficiente la cancellazione dai registri, ma questa deve essere accompagnata dall'effettiva cessazione dell'attività, cioè dalla disgregazione dell'azienda (chiusura fase di liquidazione : vendita magazzino, cessione impianti, licenziamento personale, saldo crediti/debiti). [NB In ambito economico impresa sinonimo azienda. In ambito giuridico : azienda è complesso di beni dell'impresa VS impresa è l'attività dell'imprenditore]. La legislazione presume che al momento della cancellazione l'attività d'impresa sia già terminata (⇒ cancellazione = cessazione), ma in caso di rapporti giuridici non conclusi (crediti/debiti insoluti), da la possibilità ai creditori o il pubblico ministero di provare che l'attività è continuata anche dopo la cancellazione, dimostrando così l'effettivo momento di cessazione da cui decorre il termine di fallimento (l'anno).

□ **IMPRESA DI SOGGETTO INCAPACE** (interdetto, inabilitato, minore)

Non c'è capacità d'agire, cioè di svolgere attività d'impresa e di impiegare proprio capitale. L'incapace non può esercitare attività d'impresa, non può cominciare ad essere imprenditore, può però *proseguire* un'attività d'impresa preesistente previa autorizzazione del giudice tutelare (controllo giudiziale per tutelare l'incapace). NB l'impresa deve essere ricevuta per successione o donazione. Il rappresentante legale deve chiedere autorizzaz al giudice tutelare per compiere atti di straordinaria amministrazione. L'incapace può essere sogg al fallimento (a suo carico effetti patrimoniali), ma le conseguenze penali sono a carico del tutore.

□ **STATUTO SPECIALE DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE**

L'imprenditore commerciale è destinatario di una disciplina in parte comune a tutti gli imprenditori (Statuto generale dell'imprenditore) in parte propria e specifica (statuto speciale dell'impr. comm).

Obblighi per gli imprenditori commerciali non piccoli :

1) **Iscrizione al registro delle imprese** → è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali (*sezione ordinaria* *) previsto dal codice civile del 1942, inadoperato però fino al 1973. E' un registro informatico tenuto presso le camere di commercio. [NB con la riforma del 1993 è lo strumento di informazione di tutte le imprese, l'iscrizione è stata estesa a tutte le altre categorie (*sezione speciale*)]. L'ufficio del registro deve controllare che la documentazione è formalmente regolare (*regolarità formale*) e l'esistenza e la veridicità dell'atto/fatto (*regolarità sostanziale*).

Il registro è necessario per disporre con facilità di informazioni veritiere e non contenstabili su fatti e situazioni delle imprese, ha quindi finalità di trasparenza. * Inoltre ha funzione di *pubblicità dichiarativa*, cioè di rendere opponibile ai terzi gli atti pubblicati. Di regola ha efficacia immediata, tuttavia per le società di capitali la piena opponibilità si ha solo dopo 15 gg dall'iscrizione. In alcuni casi previsti dalla legge la finalità è pubblicità costitutiva (atto quando iscritto produce effetti per chi lo iscrive, non per terzi) o pubblicità notizia (ha effetto statistico, non si traggono conseguenze giuridiche → piccoli imprend e società semplici).

2) **Scritture contabili** → documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi/ monetari, dei singoli atti dell'impresa (*finalità fiscale*) e permettono di capire l'andamento e lo stato di salute dell'impresa (*finalità civilistica*).

- ART 2214 Sono un obbligo per imprend commerciali e società commerciali (NB no piccoli imprend. e società semplice). Soddisfano l'*esigenza di ordine* dell'imprend in quanto è necessario tenere ordinatamente gli originali della corrispondenza commerciale ricevuta e le copie di quella

spedita. Sono varie e cambiano in base alla natura e alle dimensioni dell'impresa (principio generale). In ogni caso devono essere tenuti determinati libri contabili :

- **libro giornale** : indicare in modo cronologico tutte le operazioni relative all'impresa. Non è necessario registrarle separatamente purché siano operazioni omogenee.
- **libro degli inventari** : ART 2217 elenco dei beni dell'impresa, cioè fornisce il quadro della situazione patrimoniale dell'impresa. Deve essere redatto all'inizio dell'esercizio e poi ogni anno elencando le attività e le passività dell'impresa. L'inventario si chiude con il bilancio d'esercizio ed è quindi la base per la sua redazione.

Nella valutazione dell'attivo e del passivo deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azione, cioè criteri prudenziali. Nell'inventario è necessario mostrare con evidenza utili e perdite (chiarezza situa patrim.) NB concetto verità relativa (no assoluta) = rispettare/applicare criteri previsti dal cc.

- Regolarità delle scritture → ART 2220 Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità ⇒ senza: spazi in bianco, aggiunte a margine, linee di mezzo, abrasioni; un'eventuale cancellazione deve essere eseguita in modo tale che le parole cancellate siano leggibili. Sia se tenute in modo fisico che informatico devono conservarsi per 10 anni dalla stesura (legame prescrizione). Possono conservarsi in archivi informatici se leggibili in qualsiasi momento.
- Finalità di prova nei rapporti tra imprenditori :
 - ART 2709 i libri e le scritture in qualunque modo tenuti fanno piena prova contro l'imprenditore, il quale ha la possibilità di provare il contrario .
 - ART 2710 le scritture possono fare prova anche a favore dell'imprenditore solo nei rapporti con altri imprenditori (controparte) quando sono regolarmente tenute. (Eccezione : di solito scrittura privata è una prova contro chi la scrive, non a favore) Le scritture contabili sono speculari una all'altra tra gli imprend (ad un credito corrisponde un debito) ⇒ la legge riconosce il privilegio e semplificazione di provare i propri crediti attraverso la propria scrittura contabile.

□ **RAPPRESENTANZA** L'imprenditore può avvalersi della collaborazioni di altri sogg esterni all'impresa, questi sono legati da un rapporto di lavoro subordinato occasionale o stabile. Agire in rappresentanza dell'imprend significa che il rappresentante conclude affari con terzi in nome e per conto dell'imprend (rappresentato).

ART 1398 Un sogg che ha agito come rappresentante senza averne poteri in assoluto o che ha ecceduto le proprie facoltà è responsabile del danno recato a terzi ⇒ il rischio cade sul rappresentante.

Esistono deroghe per ridurre il rischio e quindi per tutelare l'affidamento dei terzi (stabilità ai contratti e ai traffici commerciali) :

- SPA → sogg che ha agito come amministratore senza averne i poteri vincola la società, ma questa può agire a sua volta contro il finto amministratore.
- Società di persone → i collaboratori dell'imprend che hanno det incarichi possiedono anche il potere amministrativo riguardante quel det incarico, senza necessità di conferma da parte dell'imprend (ex collab gestisce stabilimento X della società, questo ha potere rappresentativo gestorio senza necessità di conferma dell'imprend. NB imppo scrivere nel registro delle imprese i poteri dei singoli sogg esplicitando eventuali restrizioni che si vogliono attribuire ai collaboratori.

Norme speciali per atti posti in essere da ausiliari/collaboratori interni :

- a) **Institore** → ART 2203 è il direttore generale dell'impresa (vertice assoluto) o di una filiale o di un settore produttivo (vertice relativo), quindi è un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente, posto al vertice della gerarchia del personale. Ha potere di *gestione generale*, può compiere tutti gli atti che può compiere l'imprend, quindi atti pertinenti all'esercizio dell'impresa (no cessione o affitto azienda) In caso di fallimento sono a suo carico eventuali sanzioni penali, ma non il rischio patrimoniale che resta a carico dell'imprend. Gli è vietato alienare o ipotecare beni immobili dell'imprend. Il suo potere può essere ampliato o limitato, ma deve essere esplicito nella procura e per renderlo opponibile a terzi pubblicato nel registro. Il terzo può agire

contro l'istitutore per gli atti svolti che è quindi personalmente obbligato se non ha reso palese la sua veste al terzo, in caso contrario gli effetti dell'atto ricadono sul rappresentato.

- b) **Procuratore** → ART 2209 rappresentante dell'imprenditore che hanno poteri decisionali circoscritti ad un determinato settore operativo dell'impresa. In mancanza di specifiche limitazioni iscritte nel registro, sono investiti di un potere di rappresentanza generale dell'imprenditore NB generale rispetto al tipo di operazioni per le quali sono stati investiti di autonomo potere decisionale. NB non hanno potere rappresentanza processuale.
- c) **Commessi** → ART 2210 grado più basso dell'imprenditore, hanno potere limitato di rappresentanza, sono affidate mansioni esecutive o materiali che li mettono in contatto con terzi. Può consegnare merce e farsi pagare, ma non può concedere dilazione o sconti.

□ **AZIENDA** : ART 2555 è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio d'impresa, quindi il complesso degli strumenti che servono a far funzionare l'impresa. I beni organizzati ad azienda producono utili e vantaggi nuovi rispetto alla semplice somma dei fattori che la compongono (valore aggiuntivi) → valore di scambio dell'azienda > somma del valore di scambio dei singoli beni, tale maggior valore è detto avviamento (attitudine di produrre profitto). Si distingue avviamento soggettivo (capacità dell'imprenditore di organizzare e coordinare i beni in modo efficiente, tale da conservare e accrescere la clientela) e avviamento oggettivo (fattori che rimangono anche se muta il titolare).

- Teoria atomistica : l'impresa è la somma di singoli beni che la compongono, ma con vincolo di destinazione unitario.
- Teoria unitaria : l'azienda è un nuovo bene unico, un'universalità di beni.

Disciplina dell'azienda : finalizzata alla conservazione dell'apparato organizzativo.

NB L'azienda è composta da tutti i beni materiali e immateriali di cui l'imprenditore ha facoltà di utilizzo e che usa nello svolgimento dell'attività ⇒ rilevante lo scopo funzionale del bene, non il titolo giuridico (irrilevante se l'imprenditore è proprietario o no del bene).

■ TRASFERIMENTO D'AZIENDA

L'imprenditore può trasferire l'azienda (beni potenzialmente idonei a svolgere un'attività d'impresa, ma necessario che questi beni non alterino l'unità economica e funzionale) o i singoli beni che la compongono.

- Per le imprese soggette a registrazione i contratti di trasferimento d'azienda per poter essere un mezzo di prova necessitano la forma scritta.
- Nel trasferimento bisogna seguire le forme richieste dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che la compongono (forma negoziale). ex se bene immobile registrato → forma di trasferimento prevista dalla legge per esso perché il contratto sia valido.
- Per la registrazione viene richiesta la forma pubblica o scrittura privata e deve essere depositata dal notaio entro 30 gg, questo comporta, se l'iscrizione ha effetti di pubblicità legale, l'opponibilità a terzi.

Conseguenze cessione :

- 1) Sull'alienante : ART 2257 **divieto di concorrenza** → chi vende l'azienda deve astenersi per 5 anni dal trasferimento dall'iniziare una nuova attività che per oggettive circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda venduta ⇒ se ho venduto una determinata attività per 5 anni non posso aprire un'altra attività nello stesso ambito se in un luogo dove attiro la stessa clientela.

Questo per soddisfare due opposte esigenze :

- acquirente → esigenza di godere dell'avviamento soggettivo.
- alienante → non deve essere compromessa la sua libertà di iniziativa economica.

2) Su contratti in corso d'esecuzione : L'azienda è anche un complesso di contratti (con dipendenti, fornit, clienti, collabor ecc).

- ART 2436 *Cessione di contratti* : normalmente nel diritto privato il contratto può essere ceduto solo con il preventivo consenso dell'altro contraente.
- ART 2558 **Cessione di contratti d'azienda** → per contr *in corso d'esecuzione* (entrambe le parti non hanno finito di svolgere l'obbligaz a cui sono obbligati) la cessione subentra automaticamente a patto che esso non abbia *carattere personale* ⇒ si supera la necessità di consenso dell'altro contraente per favorire la circolazione dell'azienda. Il carattere personale si calcola in base alla rilevanza del rapporto personale per l'acquirente e quindi se l'identità di una delle parti è stata determinante per la conclusione del contratto ex contratti di consulenza specialistica. NB salva la volontà delle parti di decidere che il trasfer sia automatico.

Tutela del terzo contraente : ha la possibilità di recedere dal contratto alla condizione di farlo entro tre mesi dalla notizia del trasferimento e purchè sussista una giusta causa. Il contratto si scioglie/estingue e il terzo può chiedere i danni all'alienante provando che questo non ha osserato la normale cautela nel scegliere l'acquirente. A volte nei contratti commerciali vi è esplicitamente vietato cedere il contratto.

3) Su **crediti e debiti** →

- *Cessione di credito* : in dir privato necessario notificare l'avvenim al sogg che deve pagare.
- **Cessione di azienda se ad essa è collegato un credito** : per agevolare il passaggio ed effettuarlo in modo rapido e semplice si usa uno strumento, il registro delle imprese con pubblicità dichiarativa che lo rende opponibile a terzi, chiunque può essere informato.

Se il terzo (debitore-C) paga il vecchio imprenditore (alienante-A) invece che il nuovo (acquirente-B) → l'acquirente contro chi può agire ?

- se C buona fede : è liberato, B dovrà agire contro A per aver ciò che ha ingiustamente intascato.
- se C mala fede : B può chiedere pagamento a C (anche se già effettuato ad A) ed eventualmente C potrà agire contro A, facendo ripetizione di indebito verso A.

- **Cessione di debito dell'azienda** : Il debito viene ceduto automaticamente all'acquirente se risulta nelle scritture contabili, ma l'alienante non è liberato se non con il consenso dei creditori. Se B è insolvente il creditore puo avvalersi contro A, a meno che questi non gli abbia esplicitamente acconsentito la liberazione.

4) Esistono **cessioni d'azienda temporanee** (usufrutto e affitto dell'azienda) ART 2561 →

- non può modificarne la destinazione economica.
- deve preservarne l'efficienza di organizzazione.
- condurre l'azienda sotto la ditta che la contraddistingue.
- non vale l'automatica cessione di debiti/crediti, salvo *debiti di lavoro*. Risultano a carico dell'acquirente anche se non dovessero risultare nelle scritture contabili con l'ottica di tutelare i lavoratori. Quindi l'acquirente prosegue la loro esecuzione , infatti la cessione dell'azienda non può essere considerata una giusta causa per interrompere il rapporto lavorativo (licenziamento), dovrebbe esserci una totale riorganizzazione dell'azienda da parte del nuovo imprenditore.
- i beni dell'azienda possono subire delle modifiche funzionali e quindi potrà essere composta da beni diversi. Verrà redatto un inventario a inizio usufrutto/affitto e un inventario alla fine, la differenza tra i due deve essere regolata in denaro (→ conguaglio tra gli imprenditori).

Al termine dell'affitto/usufrutto se i contratti sono ancora in corso d'esecuzione tornano in mano dell'originale contraente.

□ **SEGNI DISTINTIVI**

Ciascun imprenditore utilizza uno o più segni distintivi che consentono di individuarlo sul mercato e distinguerlo dai concorrenti. Erano prima regolati un tempo da alcune leggi speciali, ma nel 2005 si sono riorganizzate le regole nel **codice della proprietà industriale**. NB non ha abrogato o sostituito le norme del cc, ma le ha organizzate in modo più organico e compatto (riassunto regole sparse in diversi interventi nel cc). NB Sono lasciate fuori le regole che riguardano il dir d'autore.

Segni distintivi tipici :

1) **DITTA**

Nome attraverso cui l'imprenditore svolge la sua attività d'impresa, è il nome commerciale che può essere liberamente scelto dall'imprenditore, ma che deve rispettare alcuni requisiti :

a) Principio della verità →

- *ditta originaria* : quella formata dall'imprenditore che la utilizza. Deve contenere il cognome o la sigla dell'imprenditore. E' sia un obbligo che un diritto (farsi riconoscere e collegare la ditta direttamente al proprio nome). Ex ditta patronimica : corrisponde al nome civile ex Mario Rossi. NB non è detto che debba corrispondere a quello attuale (potrebbe subire mutamenti nel tempo ex matrimonio).
- *ditta derivata* : quella formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita ad un altro. NB la ditta può essere trasferita solo e soltanto insieme all'azienda. In questo caso il successivo imprenditore non dovrà cambiare la ditta obbligatoriamente in quanto essa rispetta la 'verità storica' .

b) Principi della novità → la ditta non può essere uguale o simile ad un'altra : tra i nomi civili possono esserci omonimi ⇒ le due persone omonime (se in rapporto concorrenziale) devono fare in modo, attraverso differenziazioni, che le imprese non abbiano omonimia totale se questa genererebbe confusione sul mercato. Chi ha adottato per primo una determinata ditta ha diritto all'uso esclusivo della stessa. Il nome civile non può essere liberamente modificato ≠ ditta (nome commerciale) in qualsiasi momento.

c) Liceità → termini conformi all'ordine pubblico/buon costume. No usare nome altrui senza consenso.

2) **INSEGNA**

Contraddistingue il locale in cui si svolge l'attività d'impresa. Non esiste una specifica disciplina, ma sono applicati i principi base della ditta e del marchio. Deve essere lecita; non deve trarre in inganno il pubblico circa l'attività o i prodotti; se ha capacità distintiva gode di tutela al pari della ditta, invece a chi adotta come insegna indicazioni generiche (ex bar, panificio) non viene riconosciuta.

3) **MARCHIO**

Contraddistingue i prodotti di un'impresa. Ha moltissime implicazioni diverse (ex psicologico ecc) , noi lo esaminiamo sotto l'aspetto giuridico. **Criteri di distinzione** dei diversi tipi di marchi :

- a) Natura dell'attività svolta dal titolare del marchio : marchi di fabbrica (lo produce), di commercio (lo commercializza), di servizi (chi lo appone sta offrendo un servizio, non bene ex sulle divise).
- b) *Marchio generale*, quando l'imprenditore usa un solo marchio apposto a tutti i suoi prodotti VS *Marchio speciale*, quando è applicato solo ad alcuni prodotti dell'impresa dell'imprenditore (ex panda)
- c) In base alla sua composizione : *marchio denominativo* (una o più parole) VS *marchio figurativo* (immagini e segni) VS *marchio misto* (sia denominativo che figurativo).

NB Ogni prodotto può avere più marchi, ad esempio se produce e commercializza non sono effettuati dalla stessa impresa.

Requisiti necessari :

- *liceità* → non si possono utilizzare immagini/parole/simboli se illeciti (contro ordine pubblico/buon costume) o l'identità di un'altra persona.
- *verità* → non deve trarre in inganno in base alle caratteristiche, provenienza e composizione. Non intesa come garanzia di qualità, ma non deve evocare qualcosa che nel prodotto è assente.
- *novità* → non utilizzare marchio già esistente.